COMUNE DI CASTORANO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 28-04-2025

Oggetto:	**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima sessione.

Dei Signori Consiglieri Comunali assegnati a questo Comune e in carica risultano all'appello nominale:

Cicconi Rossana	**P**	**CIOTTI SARA**	**P**
FANESI GRAZIANO	**P**	**CARLINI ANDREA**	**A**
SCHIAVI ROBERTO	**A**	**SPECA BIANCA**	**P**
CICCANTI GIORGIA	**P**	**MARCELLI LUCA**	**P**
MAOLONI MARIKA	**P**	**FICCADENTI LUIGI**	**P**
SCHIAVONI NAZARIO	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cicconi Rossana in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Urbani Carla

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla Proposta di Deliberazione del 15-04-2025 n. 24 i Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**
Data: 15-04-2025 Il Responsabile del servizio
Cicconi Rossana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 15-04-2025 Il Responsabile del servizio
Cicconi Rossana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

Proposta di Deliberazione del 15-04-2025 n. 24:

RICHIAMATI:
- l'Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI - commi dal 641 al 666 dell'art 1 L. 147/2013);

RICHIAMATI:
- l'Art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

ATTESO CHE è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nell'analisi della coerenza dei dati trasmessi e delle poste contabili con le disposizioni contenute nell'Allegato A) della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, così come integrata dalla Determinazione di Arera n. 2/2021;

PRESO ATTO che l'ATA Rifiuti con una comunicazione del 19/04/2024. assunta al Protocollo dell'Ente n. 2313 ha comunicato che il Presidente dell'ATA con Decreto n. 11 del 19/04/2024 ha adottato l'Atto di Validazione del PEF TARI - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025" del Comune di Castorano corredato dai relativi allegati e, stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarato immediatamente eseguibile;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) MTR-2;

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi;

VISTE le valorizzazioni di verifica del limite di crescita 2025:

rpia	2,70%
Coefficiente per Recupero di Produttività (Xa)	0,10%
Cofficiente per il miglioramento previsto della qualità	0,00%
Cofficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%
Cofficiente per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%
Coefficiente per Recupero Inflazione (CRIa)	7,00%

VISTO che sulla base di quanto specificato nella relazione di accompagnamento al PEF Tari 2022-2025 Allegato 2 Deliberazione Arera n.2/2023, predisposta dall'ATA e trasmessa, il Perimetro Gestionale (PGa) corrispondente alle caratteristiche del servizio, rientra nello Schema 1 che non prevede nessuna variazione delle attività gestionali pur mantenendo il livello di Qualità;

CONSIDERATO che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

PRESO ATTO che secondo quanto riportato nella relazione dell'ATA allegata alla presente Deliberazione nel corso del biennio in esame (2024-2025) non si verifica il superamento del limite di crescita annuale;

VISTE le risultanze del P.E.F. elaborato sulla base della documentazione trasmessa e delle indicazioni ricevute dall'A.T.A., il Comune di Castorano e il gestore si sono avvalsi di:
- Rimodulare il valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale secondo le facoltà previste dall'art. 4.5 del Mtr-2;
- Operare rinunce alle coperture dei costi, mediante apposite comunicazioni all'Etc secondo quanto previsto dall'art. 4.6 del Mtr-2;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

PRESO ATTO che non sono presenti nel Piano Finanziario costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale indicato da Arera;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n 9 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Presa d’Atto PEF TARI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025”, validato dall’Ata Rifiuti, da cui risulta che il PEF relativo all’anno 2025 è stato validato per un importo di € 295.605,00 con Decreto n 11 del 19.04.2024, suddiviso in Costi Variabili per € 218.385,00, e Costi Fissi per € 77.221,00;

CONSIDERATO che il totale entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, è di € 295.088,00 di cui € 217.868,00 relativi alla Tariffa Variabili (la detrazione del MIUR ammonta a € 517,00), mentre le entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ammonta a € 77.221,00;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria:
- Il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- Si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- Data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sulla base della consistenza della banca dati relativa alla lista di carico della Tari, del numero delle utenze, dei nuclei familiari e dei relativi componenti, delle superfici delle utenze domestiche, delle tipologie di attività delle utenze non domestiche e delle relative superfici, per l’anno 2025 le utenze Domestiche rappresentano l’85% e le Utenze Non Domestiche il 15% del totale del ruolo Tari, di conseguenza i Costi Fissi e Variabili vengono ripartiti tra Utenze domestiche e Non domestiche sulla base delle suddette percentuali;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

DATO ATTO che i coefficienti sono stati determinati tutti sulla base dei valori massimi per le utenze domestiche e minimi per le utenze non domestiche individuati dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999 al fine di mantenere le tariffe il più possibile coerenti con quelle del 2024;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per i comuni con la popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO necessario individuare una sottocategoria per gli Agriturismi e B&B così come indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015 e ribadito dall'IFEL con nota del 15 marzo 2016; la Corte infatti ribadiva il carattere illegittimo di "una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente".

VISTO che a seguito degli aggiornamenti della Banca dati, registrate le variazioni, aggiornati i componenti dei nuclei familiari verificate le cessazioni, per la copertura integrale dei costi, si ritiene doveroso aggiornare le tariffe per l'anno 2025 così come riportate nell'allegato alla presente, come parte integrante della presente delibera;

RAVVISATA inoltre la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI secondo le disposizioni del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2025, con le seguenti scadenze:
- PRIMA RATA: Scadenza 31 Luglio 2025;
- SECONDA RATA: Scadenza 30 Settembre 2025;
- TERZA RATA: Scadenza 30 Novembre 2025;
- RATA UNICA: Scadenza 31 luglio 2025;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento verranno emessi riportando il contenuto secondo le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza, e la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al

30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

VISTA che a norma dell'art. 13, comma 15 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che la L. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

PRESO ATTO CHE la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO CHE partire dal 01.01.2025, a seguito della pubblicazione del DPCM n. 24 del 21.01.2025, che ha definito i criteri applicativi in attuazione dell'art 57 bis Decreto Legge n.124 del 26/10/2019 convertito dalla Legge 157/2019, è istituito il cosiddetto "Bonus Rifiuti", vale a dire la riduzione del 25% della Tari ai contribuenti sulla base del calcolo ISEE, con gli stessi criteri usati per il bonus energia, gas e servizio idrico;

PRESO ATTO CHE il suddetto DPCM all'art. 2 comma 1 stabilisce "1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

PRESO ATTO CHE con Delibera n. 133/2025 ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;

PRESO ATTO CHE Con l'Art.2 della Delibera n. 133/2025 sono state apportate delle modifiche all'Allegato A della Deliberazione 386/2023 aggiungendo all'Art. 2 comma 2.1, il comma 2.1 bis che recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."

DATO ATTO che dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

c.2.3 bis: "La componente $UR3,a$, inizialmente posta pari a 6 Euro/Utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."

CONSIDERATO CHE non sono pervenuti comunicazioni ufficiali riguardo i beneficiari del "Bonus Rifiuti" ma solo l'utilizzo dell'Indicatore ISEE previsto dal D.L.gs n. 109/1998 attraverso il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico";

CONSIDERATO CHE se alla data dell'elaborazione della lista di carico prevista entro il 31.05.2025, le informazioni circa gli aventi diritto al Bonus Rifiuti non saranno pervenute all'Ente, si procederà ad inviare due rate in acconto con scadenza 31 luglio e 30 settembre pari al 70% dell'imposta dovuta per l'anno 2025 sulla base delle Tariffe 2025, successivamente si invierà una terza rata a saldo con scadenza 30 novembre, nella quale verranno inserite le tre componenti perequative e la riduzione del 25% agli aventi diritto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2023;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare della seduta odierna con la quale è stata affidata per il periodo di anni tre l'attività di riscossione spontanea della Tari all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione spontanea della Tari;

VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti prot. 2598 del 16.04.2025;

PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'ANNO 2025 come riportate nell'Allegato alla presente Deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'Anno 2025;

4) DI FISSARE in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2025, con le seguenti scadenze:
   - PRIMA RATA: scadenza 31 Luglio 2025;
   - SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre 2025;

- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre 2025;
- RATA UNICA: scadenza 31 luglio 2025;

5) DI PROVVEDERE a trasmettere la presente Deliberazione, mediante inserimento del testo (art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011) nella sezione del portale del Federalismo Fiscale entro il 14 Ottobre come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019;

6) DI RICHIEDERE per la presente deliberazione la immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rossana Cicconi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

La seduta odierna del Consiglio comunale inizia alle ore 18:10.

Il Consiglio comunale si tiene in presenza presso la sala consiliare del Municipio.

Il Sindaco concede la parola al Consigliere comunale Graziano Fanesi, per illustrare l'argomento.

Relazione del Consigliere comunale Graziano Fanesi.

Terminata la relazione, il Sindaco chiede se vi siano interventi.

Chiede di intervenire il Consigliere Luca Marcelli, a cui viene concessa la parola.

Interviene il Consigliere Luca Marcelli, il quale dichiara, tra l'altro, che non ha potuto visionare il PEF 2024-2025 e la tariffa TARI per l'anno 2024, per cui preannuncia la propria astensione.

Il Sindaco, non intervenendo alcuno, pone in votazione la proposta di deliberazione.

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;

Visto il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione acquisito al protocollo di questo Ente in data 16/04/2025 al n. 2598;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole dvi approvazione;

Con voti n. 7 favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Ficcadenti Luigi e Marcelli Luca), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 componenti il Consiglio comunale presenti, di cui n. 7 votanti,

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025”

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti,

Con voti n. 7 favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Ficcadenti Luigi e Marcelli Luca), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 componenti il Consiglio comunale presenti, di cui n. 7 votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cicconi Rossana
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Urbani Carla
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.REG.ALBO 354

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-05-2025.
Castorano, li 15-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Urbani Carla
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2025:

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Castorano li, 15-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Urbani Carla
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Castorano li, 15-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Urbani Carla
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---